

ESENTE



21429716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

ANTONIO GENOVESE

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 13/06/2016 - CC

R.G.N. [REDACTED]

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO giusta
procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

QUESTURA DI CASERTA;

- *intimata* -

nonchè contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

4573
16

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA del 30/09/2015, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

<<1. – Il Tribunale di Roma, in data 30 settembre 2015, ha disposto la proroga di 30 giorni del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria del sig. [REDACTED] cittadino nigeriano, ritenendo ininfluyente la dedotta sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione, disposta dal Giudice di pace di Caserta, nel giudizio di opposizione al medesimo decreto, in data 17 settembre 2015.

2. – Il sig. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui non ha resistito l'amministrazione intimata.

3. – Il motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt. 21 e 22 d.lgs. del 2008 n.25 e dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo la sospensione del provvedimento espulsione ostativa alla proroga del trattenimento, è fondato.

La convalida o la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, infatti, non può essere disposta dal giudice di pace, quando l'efficacia del provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stata, ancorché indebitamente, sospesa, atteso che il sindacato giurisdizionale

in sede di convalida o proroga del trattenimento, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve comunque rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva (Cass. 11442/2014, 20869/2011).>>;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, essendo decorso il termine entro il quale la convalidava andava disposta;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e condanna l'amministrazione intimata alle spese processuali, liquidate in € 2.800,00, di cui € 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2016

Il Presidente
Vittorio Ragonese

Il Funzionario
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN C.A. DELL'ISA
24 OTT 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO